

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Num: 478

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Pro. N. 2013/498)

L'anno duemilatredici addì venti del mese di Dicembre, alle ore 12:35, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
BUONAIUTO ALFONSO	P
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	P
DE MAIO DOMENICO	P
GUERRA ERMANN0	A
MARAI0 VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P
SAVASTANO GIOVANNI	P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale MENNA ORNELLA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

VISTI l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modifiche nella legge n. 35/2012, e l'art.13, comma 1, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012 che, in combinazione, hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., introducendo, altresì, i commi 9 bis , 9 ter , 9 quater e 9 quinquies , che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti , suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

ATTESO che le disposizioni anzidette, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012, non trovano applicazione nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

CONSIDERATO, altresì, che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RILEVATO che l'articolo 7 della legge n. 69/2009 aveva già disposto una generale riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti assicurandone il rispetto da parte delle amministrazioni e che, a seguito della citata legge n. 69/2009, il novellato art.2 della legge n. 241/1990 stabiliva che i procedimenti amministrativi

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone a ciascun ente la tempestiva eliminazione delle anomalie sul rispetto dei termini dei procedimenti e la pubblicazione dei risultati del monitoraggio, di cui al comma 9, lett d), nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- impone alle PP.AA. di rendere, in ogni momento, accessibili agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase, tramite strumenti di identificazione informatica, (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

DATO ATTO infine che l'art. 28 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ha confermato che *“la pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro”* e che, di conseguenza, le pubbliche amministrazioni *“individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo”*;

PRECISATO che nel complesso della struttura organizzativa del nostro Comune il sistema delle competenze e delle responsabilità dirigenziali prevede un modello articolato in Settori, Servizi con Posizioni Organizzative ;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e per il sistema complessivo che se ne ricava in ordine ai soggetti che svolgono funzioni dirigenziali negli enti locali, di individuare, in via generale, il soggetto titolare del potere sostitutivo, nel caso in cui l'inerzia del Responsabile del Procedimento, di modo che il privato possa rivolgersi per la conclusione di quel procedimento come segue;

visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Avvocatura e quello di regolarità contabile espresso dal Direttore del Settore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del TU n° 267/00,

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, come segue, nell'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, la figura titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come evidenziato nel prospetto allegato sub “A” al presente atto:
 - Dirigenti di settore per i procedimenti che devono essere conclusi dai responsabili di Posizione Organizzativa o da altro personale delegato ad adottare provvedimenti dirigenziali su propria delega;
 - Segretario Generale per i procedimenti che devono essere conclusi dai Dirigenti di settore;
2. DI DARE ATTO che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo come al punto precedente individuabile, affinché, entro un termine pari alla meta di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni, a fronte di un termine generale precedentemente fissato in novanta giorni, eccetto che disposizioni di legge o provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge n. 241/1990, prevedessero un termine diverso;

TENUTO CONTO, pertanto, che, in deroga al generale principio che lo stabilisce in trenta giorni, le pubbliche amministrazioni possono individuare con uno o più regolamenti comunali i termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza, limitatamente alle fattispecie per le quali precedentemente non era fissato alcun limite temporale, fermo restando che, in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori a novanta giorni;

RILEVATO, tuttavia, che la legge ammette la possibilità di previsione di termini superiori ai novanta giorni in considerazione della "sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento", pur precisando, comunque, che il termine massimo di durata non può superare i centottanta giorni;

PRECISATO che, ai fini della rilevazione dei termini di conclusione del procedimento, occorre fare riferimento all'inizio del procedimento d'ufficio o al ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

ATTESO, inoltre, che la legge n.69/2009, al fine di assicurare l'effettiva rideterminazione dei termini procedurali, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione sia in relazione ai cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia in relazione ai dirigenti ai quali si possa ricondurre la responsabilità del medesimo ritardo e che, pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

RILEVATO, pertanto, che, con tali disposizioni, la legge intende tenere conto del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento nella valutazione della performance individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009, in armonia con gli artt. 21, comma 1 bis, e 23, comma 3, della citata legge n. 69/2009, comportando così la necessità di un monitoraggio della prestazione da parte di un soggetto organo di amministrazione attiva, non solo da parte di organismo consultivo e di controllo come l'OIV del nostro Ente, in quanto tale soggetto deve essere posto nelle condizioni organizzative idonee a operare una valutazione complessiva che tenga conto della dimensione organizzativa e giuridica delle prestazioni;

CONSIDERATO che le dimensioni valutative di cui sopra sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale della struttura organizzativa;

RAVVISATO che la norma introdotta istituisce una sorta di possibilità di "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione il cui soggetto, titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale, non osservi i termini prescritti, prevedendo, con esplicita disposizione, che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale, attribuendolo agli organi tecnico-amministrativi, non già a organi e soggetti appartenenti alla sfera politica, ribadendo il principio generale di distinzione tra competenze della sfera politica e competenze riconducibili alla sfera gestionale;

ATTESO, poi, che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per quanto riguarda il tema del rispetto dei termini dei procedimenti:

- stabilisce che ciascun ente operi un monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile

3. DI DISPORRE che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare, in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
4. DI DISPORRE altresì la trasmissione mediante posta elettronica del documento in oggetto ai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sotto-sezione "attività e procedimenti" predisposta per gli adempimenti anticorruzione nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente.

Settore Avvocatura

Visto per la regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 49 del D. lgs. del 18.8.2000 n° 267

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Avv. Anello Di Mauro

**SETTORE RAGIONERIA**

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Luigi C. Della Bitta



**Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.**

Il Segretario Generale
Dot.ssa Ornella Menna



Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MENNA ORNELLA

IL PRESIDENTE
F.to DE LUCA VINCENZO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 31-12-2013 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 15-01-2014

Li 31-12-2013

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
F.to - VALESE Ferdinando -

Copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE



Prot. n. _____

Salerno,

All. ti n. _____

OGGETTO: Comunicazione dei procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti - Anno _____.

Art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al Sig. Presidente dell'O.I.V.

e, p.c., Al Sig. Sindaco

L O R O S E D I

Si comunica, ai sensi di legge, che nell'annualità _____ per i seguenti procedimenti non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Tipologia procedimento	Struttura competente	Data attivazione procedimento	Data scadenza
	Responsabile del procedimento	Prot. N.	Data conclusione procedimento

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE



Prot. n. _____

Salerno,

OGGETTO: **Comunicazione di ritardo nella conclusione del procedimento** _____

Al Sig. Presidente dell'O.I.V.

del Comune di _____

Al Responsabile del Procedimento

Sig. _____

e, p.c., Al Sig. Sindaco

del Comune di _____

LL.II.

Con Delibera di Giunta n. _____ del _____ il sottoscritto, ai sensi dell'art. 28, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato individuato quale sostituto del responsabile del procedimento per il Settore/Servizio, Sig. _____, in caso di inosservanza del termine di conclusione da parte del titolare.

Per le finalità di cui all'art. 2, comma 9-bis, ultimo periodo, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si segnala che il procedimento di cui all'oggetto, rientrante tra quelli di competenza del menzionato responsabile ed attivato ad istanza di parte con _____ dell'interessato in data _____, registrata al protocollo generale al n. _____, non si è ad oggi concluso, mentre il termine per questo previsto è scaduto il _____.

Si segnala altresì che, qualora il predetto istante dovesse inoltrare formale richiesta di attivazione del potere sostitutivo ai sensi della richiamata normativa, sarà cura dello scrivente concludere il procedimento in parola o, per tale compito, nominare un commissario ad hoc.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE